

## PROCURA GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di CATANIA

Prot. N. 5592/18 U

Ministero della Giustizia Corte d'Appello di CATANIA ENTRATA - 01/08/2018 14:40:09 - 0010161

Catania, 1º agosto 2018

Al Sig. Presidente della Corte di Appello SEDE

Oggetto: Protocollo di intesa in materia di concordato in appello.

Essendo state completate le formalità di sottoscrizione del protocollo in oggetto, trasmetto alla S. V. originale dell'atto, cui è allegato l'originale del verbale della riunione preparatoria del 14 giugno 2018.

Distinti saluti.

Il Procuratore Generale Roberto Saleva



## Procura Generale della Repubblica Catania

Corte di Appello Catania

## PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 599-bis.c.p.p.- Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello – Iniziative da intraprendere per pervenire a soluzioni concordate volte a potenziare la deflazione dei ruoli anche attraverso il ricorso all'istituto del concordato in appello di cui all'art. 599 bis c.p.p. introdotto dalla legge 103/2017.

- Il Presidente della Corte di Appello, dott. Giuseppe Meliadò;
- Il Procuratore Generale dott. Roberto Saieva;
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Maurizio Magnano di San Lio;
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Avv. Francesco Favi;
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, Avv. Giorgio Assenza;
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, Avv. Walter Pompeo;
- Il Presidente della Camera Penale di Catania, Avv. Salvatore Liotta;
- Il Presidente della Camera Penale di Siracusa, Avv. Giuseppe Cristiano:
- Il Presidente della Camera Penale di Ragusa, Avv. Michele Sbezzi.

### **PREMESSO**

In data 14 giugno 2018, su iniziativa del Procuratore Generale e del Presidente della Corte d'appello di Catania, è stata indetta specifica riunione preparatoria del presente protocollo (vedasi allegato verbale);

I commi 56 e 57 reintroducono (inserendo un articolo 599-bis. dopo l'articolo 599 e un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 602) il c.d. patteggiamento in appello, che era stato abrogato con D. L. 23 maggio 2008, nr. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni dalla 1. 24 luglio 2008, nr. 125, in ragione dell' "abuso" dell'istituto che era stato registrato soprattutto in importanti processi per fatti di criminalità organizzata. E' da ritenere che, proprio a causa delle critiche che l'istituto aveva sollevato, le nuove norme escludono dal concordato talune tipologie di reati e di rei. Sono infatti esclusi dall'applicazione del nuovo art. 599-bis del codice i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma. 600-quater, secondo comma, 600-quater relativamente alla condotta di produzione o commercio di

materiale pornografico, 600-qiuinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Con la sola eccezione delle esclusioni oggettive e soggettive sopra indicate, le norme ripropongono integralmente il testo di quelle in precedenza abrogate.

Valutata la previsione legislativa delle due distinte ipotesi, quella dell'art. 599 bis e quella dell'art. 602 c.p.p e considerato che la previsione normativa vuole avere un effetto deflattivo sui processi di appello e non una riduzione dell'attività di redazione delle sentenze, esclusa la finalità premiale dell'istituto, appare evidente che l'effetto deflattivo maggiore possa essere raggiunto dal concordato preliminare ossia quello ex art. 599 bis c.p.p., ferma restando la facoltà di utilizzo dell'istituto in parola anche in momento successivo (art. 602 c.p.p.).

Nella consapevolezza che sotto un profilo pratico appare più probabile un maggiore ricorso all'istituto da parte dei difensori nella fase dibattimentale (art.602 c.p.p.), è stata valutata l'adozione di "strategie comuni" per l'applicazione del concordato ex art. 599 bis c.p.p. o comunque nella fase di apertura del dibattimento (pur nel rispetto della previsione normativa che ne consente l'applicazione fino alla discussione).

Assolutamente utile e funzionale al prospettato intento deflattivo in parola risulta l'attivazione dello "spoglio preliminare degli appelli" che consentirà, attraverso la selezione dei fascicoli, la individuazione di quelli che possono accedere al concordato in appello in momento anticipato rispetto alle notifiche ed alla fissazione d'udienza.

#### Ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1. Le sezioni della Corte provvederanno alla formazione di appositi elenchi di processi di prossima fissazione nell'ambito dei quali potranno essere individuati processi definibili mediante concordato in appello "anticipato" con espressa previsione che detti elenchi conterranno, nel loro complesso, processi la cui data di fissazione è prevista nei nove mesi successivi senza indicazione e/o specificazione alcuna in ordine alla possibile definizione mediante concordato. Si allega al presente protocollo modello di elenco predisposto dalla Corte.
- 2. Avuto riguardo alle modalità di "trasmissione" degli elenchi dei processi di prossima fissazione individuati dalle singole sezioni della Corte di Appello si conviene che detti elenchi verranno trasmessi in via informatica alla Procura Generale, alle Presidenze dei Consigli dell'Ordine e delle Camere Penali e pubblicati sul sito della Corte di Appello. I

rappresentanti del Foro assicurano tempestiva, adeguata e preventiva informazione presso gli iscritti in ordine all'iniziativa di cui al presente protocollo e su quanto convenuto.

- 3. Nella prima fase di applicazione dell'istituto, ove la proposta preceda la fissazione dell'udienza e comunque l'individuazione del sostituto determinata dalla assegnazione dell'udienza, sarà il Procuratore Generale ad assegnare di volta in volta le proposte a rotazione ai singoli sostituti.
- 4. Con riferimento al concordato "in udienza" regolato dall'art, 602 c.p.p., appare opportuno avviare una successiva interlocuzione con i Consigli dell'Ordine e con le Camere Penali del distretto al fine di individuare modalità di presentazione delle proposte o delle intenzioni di concordato che consentano ai magistrati cui risulta già assegnato il fascicolo di averne tempestiva e anticipata notizia. A tal proposito, appare assolutamente opportuno che eventuali istanze di concordato sui motivi di appello vengano rappresentate al sostituto procuratore generale designato per la udienza nei giorni antecedenti l'udienza di trattazione e, comunque, con un congruo termine in anticipo rispetto alla data di trattazione in udienza; ciò al fine di consentire alle parti una previa valutazione dei termini di un possibile accordo, fermo restando ovviamente che l'istanza potrà essere formulata anche all'udienza stessa per come previsto dalla legge. Il rispetto del termine suddetto eviterà, tra l'altro, che si debba procedere a forme di "trattativa" appena prima o durante l'udienza con evidente pregiudizio per la speditezza e lo stesso decoro del giudizio, tenuto conto che - in caso di esito positivo dell'accordo - comunque le parti dovranno indicare alla Corte anche il calcolo effettuato e la pena conseguentemente rideterminata.

Approvano e sottoscrivono il presente protocollo:

Il Presidente della Corte di Appello, dott. Giu	seppe Meliadò	
I Metical	Calano,	23/4/2010
Il Procuratore generale dott. Roberto Saieva		
Roberto Je Fas.	Catala,	23/4/2018

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Maurizio Magnano di San Lio

Colore to.f. 18 Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Avv. Francesco Favi

Cond and 23 /2/18

•	Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, Avv. Giorgio Assenza
	Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Arvocati di Caltagirone, Avv. Walter Pompeo
	Il Presidente della Camera Penale di Calana Avv. Salvatore Liotta  Or. 24/2/2018
	Il Presidente della Camera Penale di Siracusa, Avv. Giuseppe Cristiano (e le 41/67/2019
	Il Presidente della Camera Penale di Ragusa, Ayu-Michele Sheki Go Sup, 25/7/2016
	Le la



# Procura Generale della Repubblica Catania

## Corte di Appello Catania

#### VERBALE DI RIUNIONE

In data 14 giugno 2018 nei locali della biblioteca della Procura generale di Catania è stata convocata, a seguito di iniziativa congiunta fra i partecipanti, una riunione avente il seguente oggetto:

Articolo 599-bis.c.p.p.- Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello —Iniziative da intraprendere per pervenire a soluzioni concordate volte a potenziare la deflazione dei ruoli anche attraverso il ricorso all'istituto del concordato in appello di cui all'art. 599 bis c.p.p. introdotto dalla legge 103/2017.

## Hanno partecipato:

- Il Presidente della Corte di Appello, dott. Giuseppe Meliadò;
- Il Presidente della seconda sezione Penale dott.ssa Tea Quartararo;
- Il Procuratore generale dott. Roberto Saieva;
- L'Avvocato Generale dott. Carlo Caponcello;
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Maurizio Magnano di San Lio;
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, Avv. Giorgio Assenza:
- Il delegato del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Avv. Angela Giunta:
- I delegati del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, Avv. Massimo Ali. Avv.ssa Rossana Di Stefano:
- Il Presidente della Camera Penale di Catania, Avv. Salvatore Liotta;
- Il Presidente della Camera Penale di Siracusa, Avv. Giuseppe Cristiano:
- Il Presidente della Camera Penale di Ragusa, Avv. Michele Sbezzi;
- Il Presidente della ADU, Avv. Giuseppe Giuliano.

### PREMESSA

I commi 56 e 57 reintroduceno (inserendo un articolo 599-bis. dopo l'articolo 599 e un comma 1-bis dopo il comma 1 dell'articolo 602) il c.d. patteggiamento in appello, che era stato abrogato con D. L. 23 maggio 2008, nr. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni dalla I. 24 luglio 2008, nr. 125, in ragione dell' "abuso" dell'istituto che era stato registrato soprattutto in importanti processi per fatti di criminalità organizzata. E' da

ritenere che, proprio a causa delle critiche che l'istituto aveva sollevato, le nuove norme escludono dal concordato talune tipologie di reati e di rei. Sono infatti esclusi dall'applicazione del nuovo art. 599-bis del codice i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma. 600-quater, secondo comma, 600-quater relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Con la sola eccezione delle esclusioni oggettive e soggettive sopra indicate, le norme ripropongono integralmente il testo di quelle in precedenza abrogate.

Valutata la previsione legislativa delle due distinte ipotesi, quella dell'art. 599 bis e quella dell'art. 602 c.p.p. e considerato che la previsione normativa vuole avere un effetto deflattivo sui processi di appello e non una riduzione dell'attività di redazione delle sentenze, esclusa la finalità premiale dell'istituto, appare evidente che l'effetto deflattivo maggiore, finalità propria dell'istituto, possa essere raggiunto dal concordato preliminare ossia quello ex art. 599 bis c.p.p., ferma restando la facoltà di utilizzo dell'istituto in parola anche in momento successivo (art. 602 c.p.p.).

Nella consapevolezza che sotto un profilo pratico appare più probabile un maggiore ricorso all'istituto da parte dei difensori nella fase dibattimentale (art.602 c.p.p.), è stata valutata l'adozione di "strategie comuni" per l'applicazione del concordato ex art. 599 bis c.p.p. o comunque nella fase di apertura del dibattimento (pur nel rispetto della previsione normativa che ne consente l'applicazione fino alla discussione).

Assolutamente utile e funzionale al prospettato intento deflattivo in parola risulta l'attivazione dello "spoglio preliminare degli appelli" che consentirà, attraverso la selezione dei fascicoli, la individuazione di quelli che possono accedere al concordato in appello in momento anticipato rispetto alle notifiche ed alla fissazione d'udienza.

## Ciò premesso, i partecipanti alla riunione convengono quanto segue:

1. Le sezioni della Corte provvederanno alla formazione di appositi elenchi di processi di prossima fissazione nell'ambito dei quali potranno essere individuati processi definibili mediante concordato in appello "anticipato" con espressa previsione che detti elenchi conterranno, nel loro complesso, processi la cui data di fissazione è prevista nei nove mesi successivi senza indicazione e/o specificazione alcuna in ordine alla possibile definizione mediante concordato. Si allega al presente verbale modello di elenco predisposto dalla Corte.

2. Avuto riguardo alle modalità di "trasmissione" degli elenchi dei processi di prossima fissazione individuati dalle singole sezioni della Corte di Appello si conviene che detti elenchi verranno trasmessi in via informatica alla Procura Generale, alle Presidenze dei Consigli dell'Ordine e delle Camere Penali e pubblicati sul sito della Corte di Appello. I rappresentanti del Foro assicurano tempestiva, adeguata e preventiva informazione presso gli iscritti in ordine all'iniziativa di cui al presente verbale è su quanto convenuto.

3. Nella prima fase di applicazione dell'istituto, ove la proposta preceda la fissazione dell'udienza e comunque l'individuazione del sostituto determinata dalla assegnazione dell'udienza, sarà il Procuratore Generale ad assegnare di volta in volta le proposte a rotazione ai singoli sostituti.

4. Con riferimento al concordato "in udienza" regolato dall'art. 602 c.p.p., appare opportuno avviare una successiva interlocuzione con i Consigli dell'Ordine e con le Camere Penali del distretto al fine di individuare modalità di presentazione delle proposte o delle intenzioni di concordato che consentano ai magistrati cui risulta già assegnato il fascicolo di averne tempestiva e anticipata notizia. A tal proposito, appare assolutamente opportuno che eventuali istanze di concordato sui motivi di appello vengano rappresentate al sostituto Procuratore Generale designato per la udienza nei giorni antecedenti l'udienza di trattazione e, comunque, con un congruo termine in anticipo rispetto alla data di trattazione in udienza; ciò al fine di consentire alle parti una previa valutazione dei termini di un possibile accordo, fermo restando ovviamente che l'istanza potrà essere formulata anche all'udienza stessa per come previsto dalla legge. Il rispetto del termine suddetto eviterà, tra l'altro, che si debba procedere a forme di "trattativa" appena prima o durante l'udienza con evidente pregiudizio per la speditezza e lo stesso decoro della fase di giudizio in aula, tenuto conto che - in caso di esito positivo dell'accordo - comunque le parti dovranno indicare alla Corte anche il calcolo effettuato e la pena conseguentemente rideterminata.

Approvano e sottoscrivono il presente verbale:

Il Presidente della Corte di Appello, dott. Giuseppe Meliadò;

Il Presidente della seconda sezione Penale dott.ssa Tea Quartararo:

3

Il Procuratore generale dott. Roberto Saieva;
Robert Str.
L'Avvocato Generale dott/ Carlo Caponcello;
Wheyer
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Maurizio Magnano di
San Lie;  MUU
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, Avv. Giorgio Assenza;
her hand
Il delegato del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, Avv. Angela
Giunta; Given
I delegati del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone/Avv. Massimo
Ali, Avv.ssa Rossana Di Stefano;
Il Presidente della Camera Penale di Catania, Avv. Sepatore Liotta;
$\mathcal{M}$
Il Presidente della Camera Penale di Siracusa, Avv. Giyseppe Cristiano:
Il Presidente della Camera Penale di Ragusa, Avv. Michele Shezzi:
Il Presidente della ADU, Avv.Giuseppe Giuliano.